
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c: la segnalazione "a sofferenza" di una società può integrare il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile?

Quanto al periculum in mora necessario al fine della tutela ex art. 700 c.p.c, la segnalazione "a sofferenza" di una società, che determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comporta il concreto rischio di una revoca degli affidamenti in corso (provato ad esempio tramite la produzione di documentazione da cui si evinca che gli istituti di credito con cui detta società intrattiene rapporti hanno sospeso i pagamenti della società normalmente effettuati tramite RID) ben può indurre a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nell'interruzione della stessa attività aziendale.

Tribunale di Asti, ordinanza del 24.6.2015

...omissis...

A scioglimento della riserva assunta in data odierna;
premessi che:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 12.6.2015, xxxx ha chiesto in via d'urgenza di ordinare alla xxxxxx di cancellare immediatamente la segnalazione a sofferenza effettuata in suo danno alla Banca xxxx;

- a sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:

sotto il profilo del fumus boni iuris: l'illegittimità della segnalazione per mancanza dei necessari presupposti, ed in particolare:

a) per l'omessa verifica dello stato d'insolvenza;

b) per il mancato preventivo avviso di segnalazione;

sotto il profilo del periculum: il fondato timore che, nel tempo occorrente per ottenere una pronuncia di merito in ordine alla lamentata illegittimità della segnalazione, la società ricorrente possa subire un pregiudizio irreparabile, consistente nella chiusura dell'accesso al credito da parte del ceto bancario e dei fornitori, con conseguente impossibilità di proseguire nell'attività d'impresa.

- con comparsa in data odierna si è costituita la parte convenuta, sostenendo di aver legittimamente effettuato la segnalazione della sofferenza e contestando, quindi, la fondatezza della ex adverso preannunciata azione di merito, ma dichiarando comunque di non opporsi all'accoglimento della domanda cautelare.

Le parti hanno quindi discusso il procedimento, come da processo verbale che qui si intende integralmente richiamato.

Osserva

Quanto al fumus boni iuris.

Parte ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte della xxxxxxxxx, della garanzia prevista in suo favore dall'art. 125, comma 3°, t.u.b. e dalla Circolare n. 139/1991 della Banca D'Italia, che prevedono l'obbligo, per l'intermediario, di preavvisare il cliente prima di procedere con l'appostazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.

In forza di tali disposizione, intermediario non può infatti ritenersi esonerato dal dovere di informare preventivamente il cliente in occasione della prima segnalazione negativa a suo carico presso una centrale rischi e, stante la natura recettizia della comunicazione, è tenuto a utilizzare mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento della stessa. Qualora, poi, il cliente contesti la legittimità della segnalazione per mancanza della comunicazione spetta all'intermediario dimostrare di avervi provveduto mediante lettera raccomandata o altro strumento equivalente che garantisca in ogni caso la prova del ricevimento della comunicazione.

Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente allega di non aver ricevuto alcun preavviso in relazione alla segnalazione per cui è giudizio.

A fronte di tale contestazione, parte convenuta ha sostenuto che l'obbligo di preavviso, limitato alla "prima volta", non sussisteva nel caso di specie, essendo già stata effettuata, nell'anno 2013, una prima segnalazione.

Al riguardo, tuttavia, si osserva come parte convenuta si sia limitata a produrre copia di lettera xxxxxx contenente comunicazione successiva di avvenuta segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

Tale documento non individua, però, in alcun modo il debito "in sofferenza" (ciò che non consente di stabilire se tale segnalazione avesse, o meno, ad oggetto lo stesso debito per il quale è stata effettuata la segnalazione per cui è

giudizio), né, comunque, dimostra in alcun modo l'avvenuto invio del prescritto preavviso.

Allo stato, parte convenuta non ha quindi fornito prova dell'effettivo invio del preavviso e della sua ricezione da parte del ricorrente, per cui non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo, su essa gravante, di comunicazione preventiva.

Per tali ragioni, e nei limiti della sommarietà del rito, deve quindi formularsi un giudizio prognostico favorevole sulla probabilità del diritto fatto valere, in relazione alla dedotta illegittimità della segnalazione, per mancato rispetto dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva, in sede di prima segnalazione pregiudizievole.

Quanto al periculum in mora.

La segnalazione "a sofferenza" della società ricorrente determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comporta il concreto rischio di una revoca degli affidamenti in corso. Parte ricorrente ha peraltro prodotto documentazione da cui si evince che gli istituti di credito con cui intrattiene rapporti hanno già sospeso i pagamenti della società normalmente effettuati tramite RID.

Tali circostanze indicano pertanto a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nell'interruzione della stessa attività aziendale.

Per le ragioni ora esposte, il ricorso deve pertanto essere accolto.

Considerata la particolare complessità della vicenda e la non opposizione della società convenuta all'emissione dell'invocato procedimento cautelare, si ritengo sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

p.q.m.

Visti gli artt. 700 e 669-bis c.p.c.; in accoglimento del ricorso: ordina alla Banca xxxxxxx'immediata revoca della segnalazione a sofferenza della xxxxxxxS.r.l., oggetto del presente procedimento, con relativa comunicazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia per la cancellazione.

Compensa integralmente le spese del procedimento.